



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 22 febbraio 2018*

*composta dai magistrati:*

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Tiziano TESSARO	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesca DIMITA	Primo Referendario relatore
Elisabetta USAI	Primo Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 22/2016/SEZAUT/INPR di approvazione delle *“linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2015”*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015, redatta dall’Organo di revisione del Comune di Canaro sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota prot. n. 139 del 15 gennaio 2018, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti in ordine alle criticità rilevate a seguito dell’esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell’ente del 7 febbraio 2018, acquisita al protocollo Cdc n. 947 del 8 febbraio 2018;

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 12/2018 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il relatore, Primo Referendario, dott.ssa Francesca Dimita

### **FATTO**

L’esame della relazione redatta ai sensi del citato art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall’organo di revisione del Comune di Canaro sulle risultanze del rendiconto 2015 ha rivelato alcune criticità della gestione.

#### **1) Ritardo nell’approvazione del rendiconto.**

Dalle verifiche effettuate, risulta che il Comune di Canaro ha approvato il rendiconto relativo all’esercizio 2015 oltre il termine, in data 1 agosto 2016.

Sul punto, nella risposta alla nota istruttoria inviata da questa Sezione, l’ente imputa il ritardo all’avvicendamento nel Consiglio comunale e nella Giunta degli amministratori, a seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 5 giugno 2016.

#### **2) Gestione dei residui.**

Dalle verifiche effettuate, è emerso che, con riferimento all’esercizio 2015, il volume dei residui passivi afferenti al Titolo I della spesa ha inciso sugli impegni per spese correnti in misura superiore al 40%, con conseguente superamento del parametro di deficitarietà n. 4 (rapporto tra residui passivi e impegni di spesa corrente).

In merito, l’ente ha confermato lo sfioramento del suddetto parametro, assicurando, tuttavia, che le operazioni di riaccertamento straordinario dei residui sono state effettuate in maniera rigorosa e nel pieno rispetto della normativa vigente e che, da tempo, *“sta perseguendo una maggiore correlazione tra flussi di entrata e flussi in uscita, nonché il miglioramento delle tempistiche di pagamento”*.

### **3) Gestione delle partecipazioni in organismi societari.**

Il Comune di Canaro detiene partecipazioni in organismi societari, tra i quali la Polesine Acque S.p.a., che ha manifestato problematiche sotto il profilo economico-finanziario, prese in esame da questa Sezione nella precedente deliberazione n. 507/2017/PRSP. In tale delibera, in particolare, sono stati analizzati i rapporti finanziari dell'ente con detta società, affidataria della gestione del servizio idrico integrato per conto dei comuni e della Provincia di Rovigo, in ragione della sussistenza di una rilevante debitoria nei confronti di tutti gli enti soci, ivi compreso il Comune di Canaro. La debitoria in questione è stata oggetto di un piano di rientro, accettato dai Comuni creditori ed in fase di attuazione.

In risposta alle richieste di aggiornamento sull'andamento del piano e di comunicazione dell'esistenza di eventuali accordi aventi ad oggetto la compensazione di debiti/crediti reciproci tra ente e società partecipata, il Comune ha riferito che quest'ultima, nel 2015, ha rispettato il piano di rientro e, quanto alle compensazioni, ha dichiarato che *“i pagamenti dovuti dall'Ente alla Società Polesine Acque S.p.A. non vengono concretamente effettuati ma le somme dovute vengono portate in riduzione del credito vantato dall'Ente nei confronti della Società. La compensazione avviene di volta in volta mediante la seguente operazione contabile:*

- *emissione di mandato di pagamento imputato al competente capitolo di bilancio su impegno di spesa regolarmente assunto in ordine al servizio oggetto di fatturazione – Titolo Primo Spesa;*
- *emissione di reversale di incasso di pari importo imputata al competente capitolo di bilancio – Titolo Terzo Entrata.”*

L'ente non ha specificato a quale tipologia di prestazioni e servizi sono riconducibili i crediti vantati dalla Società e portati in compensazione con i crediti oggetto del piano di rientro summenzionato.

La registrazione delle operazioni di compensazione, per stessa ammissione dell'ente, non è aggiornata, ma l'ente medesimo ha dichiarato che compirà tutte le operazioni all'uopo necessarie nel corso del 2018, contestualmente alla revisione dei rapporti debitori e creditori con la Società. L'ente, inoltre, ha manifestato l'impegno a monitorare i rapporti patrimoniali e finanziari con la partecipata, al fine di evitare che le vicende della stessa possano ripercuotersi sui propri equilibri di bilancio.

Nulla ha riferito, infine, l'ente sulla recente incorporazione della Polesine Acque S.p.A. nella società Centro Veneto Servizi S.p.a.

## **DIRITTO**

### **1) RITARDO NELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO.**

In merito, questa Sezione sottolinea che l'osservanza del termine prescritto per tale adempimento riveste estrema rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto costituisce veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla luce dei risultati concreti conseguiti, suscettibile di evidenziare gli eventuali scostamenti e di renderne intellegibili le ragioni.

## **2) GESTIONE DEI RESIDUI.**

Benché la violazione del parametro n. 4 si riferisca ad un periodo storico ormai trascorso (esercizio 2015), considerati anche i rilevanti cambiamenti nella gestione della contabilità imposti dall'entrata a regime del principio della competenza finanziaria potenziata ed, in generale, dalla c.d. "armonizzazione", che dovrebbero, nel tempo, modificare la gestione delle entrate e delle spese, razionalizzandola, questa Sezione rappresenta la necessità di provvedere comunque alla ricerca di quelle soluzioni organizzative, che, in base a valutazioni di competenza esclusiva dell'ente, appaiano idonee ad assicurare il miglioramento della gestione dei residui.

## **3) GESTIONE PARTECIPAZIONI IN ORGANISMI SOCIETARI.**

Come evidenziato nella precedente deliberazione di questa Sezione, dianzi citata, la compensazione può operare nell'ambito dei rapporti tra enti controllanti e società controllata, in quanto i comuni, al pari di altri enti pubblici godono di una generale capacità di diritto privato e possono, pertanto, utilizzare tutti gli strumenti che l'ordinamento offre per perseguire i propri fini, purché non vi sia una contraria disposizione di legge e vi sia una attinenza dello strumento con le finalità pubbliche perseguite (deliberazione n. 507/2017/PRSP).

Tuttavia, occorre considerare le circostanze concrete nella quali tale compensazione produce i suoi effetti e la natura dei crediti portati in compensazione. Il piano di rientro, infatti, ha previsto, tra l'altro, la compensazione nell'ambito del singolo rapporto tra ente socio e società, del credito (già esistente) derivante dal mancato rimborso delle rate dei mutui già scadute e dovute a tutto il 2014, con i crediti "maturati" dalla società nei confronti dell'ente ovvero con i "*lavori eseguiti dalla Società per conto del Socio, cosa del resto già introdotta ed operante sin dall'avvio del suo insediamento*".

Si individua, pertanto, quale credito della società da portare in compensazione, anche quello derivante dalla esecuzione di alcuni lavori di manutenzione, il cui costo, come si evince dalla nota integrativa al bilancio 2015, è determinato "*a condizioni normali di mercato*", al di fuori della Convenzione che disciplina l'affidamento del servizio idrico. Sotto quest'ultimo profilo, si profila un dubbio circa i termini esatti della modalità di estinzione dell'obbligazione individuata e concretamente attuata, se, cioè, si tratti di compensazione ovvero di esecuzione di una prestazione in luogo dell'adempimento, con il conseguente problema della rappresentazione, reciproca ed omogenea, dei crediti contestualmente estinti nelle rispettive scritture contabili.

Questa Sezione, nella citata deliberazione, si era riservata ulteriori verifiche, al fine di accertare, in concreto, la legittimità dell'operazione sotto il profilo finanziario-contabile, avuto riguardo ai termini ed alle modalità di effettuazione delle operazioni di compensazione. Nella specie, benché l'ente non abbia fornito informazioni specifiche sulla natura dei crediti maturati dalla Società nei propri confronti, da quanto dallo stesso riferito, sembrerebbe che la compensazione avvenga sulla base di partite creditorie iscritte nelle reciproche contabilità. Le operazioni di registrazione (contabilizzazione) della compensazione, concretizzantesi nella emissione contestuale di mandato di pagamento e di una reversale di incasso di pari importo, tuttavia, non sono aggiornate e ciò costituisce indubbiamente una rilevante criticità sotto il profilo della corretta rappresentazione nelle

scritture contabili delle suddette operazioni.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015, e della successiva istruttoria:

1. in considerazione delle osservazioni svolte in parte motiva in ordine all'approvazione tardiva del rendiconto, raccomanda all'amministrazione comunale di Canaro di adottare ogni iniziativa utile a garantire, in futuro, il rispetto del termine previsto dall'art. 227, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;
2. in considerazione del superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 4 (incidenza del volume dei residui passivi sugli impegni di spesa corrente superiore al 40%), raccomanda all'amministrazione comunale di Canaro di adottare ogni iniziativa utile all'efficientamento della gestione, sotto tale profilo;
3. tenuto conto delle criticità rilevate con riguardo alle operazioni di contabilizzazione delle compensazioni effettuate tra le reciproche posizioni di debito/credito con la Polesine Acque S.p.A. e tenuto conto, altresì, della recente incorporazione di quest'ultima in altro organismo societario, raccomanda all'amministrazione comunale di Canaro di provvedere al più presto all'allineamento dei dati contabili, anche ai fini della piena trasparenza ed intellegibilità dei rapporti con la suddetta società;
4. dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Consiglio comunale, al Sindaco, al responsabile dei servizi finanziari nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria, del Comune di Canaro.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2018.

Il Magistrato relatore

F.to Francesca Dimita

Il Presidente

F.to Diana Calaciura Traina

Depositata in Segreteria il 25 settembre 2018

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese